



DETERMINAZIONE n. 412 DEL 13/12/2024

Oggetto: Determinazione a contrarre per l'affidamento dei servizi globali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e assunzione triennale del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno (RSPP) dell'Automobile Club Pescara, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 81/2008, per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2027. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023. CIG: B4D25D7700

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 13, comma 1, lettera o), del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, che ha recepito la normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 29/1993;

VISTO il DPR 696/79 ed DPR 97/2003 e successive modificazioni;

VISTO il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Pescara" per il triennio 2023/2025, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Pescara con delibera n. 026/2022 nella seduta del 27/10/2022 così come modificato con delibera n. 19/2024 nella seduta del 18/07/2024, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità adottato dall'Automobile Club Pescara;

VISTO la delibera di C.D. n. 19/2023 del 30/10/2023 con la quale viene deliberata l'approvazione del Budget economico per l'anno 2024 e la determinazione n. 380/2023 del 31/10/2023 con la quale viene assegnato il Budget economico di Gestione per l'anno 2024;

VISTO il PIAO vigente di federazione ACI;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016, nonché le disposizioni di cui agli artt. 20 e 28 del D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che:

- il Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81 "attuazione dell'art. 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" al Capo III, impedisce disposizioni circa la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alle misure generali di tutela, alla formazione dei lavoratori ed all'istituzione del Servizio di prevenzione e protezione;
- nel citato decreto legislativo 81/2008 è previsto, in particolar modo: l'art.17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione dell'RSPP; l'art.31 che definisce l'organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione; l'art.32 che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché, ai commi 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere all'individuazione del personale da adibire al servizio; l'art. 33, che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione;



- più in dettaglio, l'art. 31 del citato D. Leg. vo n. 81 dispone che il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno dei luoghi di lavoro o incarica persone o servizi esterni ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e della salubrità degli ambienti di lavoro e dell'elaborazione delle procedure preventive e protettive da porsi in atto al fine di salvaguardare la sicurezza all'interno degli ambienti di lavoro;

CONSIDERATO che alla data del 31/12/2024 risulta in scadenza l'incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno dell'Ente sottostante il contratto stipulato tra l'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo ed il Dott. Chiarella Vitantonio;

VERIFICATO che permane la condizione di impossibilità di corrispondere a tali esigenze con il personale in servizio presso l'Ente, in quanto non sussistono all'interno dell'AC figure professionali dotate delle capacità e dei requisiti previsti;

DATO ATTO, pertanto, che si rende necessaria l'esternalizzazione del servizio di cui trattasi e di procedere alla designazione - ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 - di un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione sul luogo di lavoro esterno in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del citato decreto legislativo, che svolga le funzioni assegnategli dalla legge e curi l'assolvimento degli adempimenti ad esso connessi;

RITENUTO al riguardo necessario affidare a predetto soggetto qualificato le prestazioni inerenti:

- l'assunzione dell'incarico di RSPP e relativi compiti assegnati a tale figura dall'art. 33 del D.lgs 81 del 2008;
- la redazione della documentazione obbligatoria (DVR, DUVRI per gli appalti, verifica POS, etc.);
- l'attività ispettiva volta alla verifica dello stato applicativo della normativa di salute e sicurezza sul lavoro presso l'Ente;

Pertanto, oltre a quanto sancito dall'art. 33 del D.lgs. 81/2008, le prestazioni richieste saranno nello specifico le seguenti:

- 1) aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ed elaborazioni di Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) laddove necessari alla stipula di contratti dell'Ente ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/2018;
- 2) assistenza in caso di ispezione degli organi preposti ai controlli;
- 3) riunione periodica ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 m.e.i. con redazione di verbale;
- 4) tenuta della documentazione di progetto degli impianti elettrici e meccanici;
- 5) check list di verifica della sorveglianza;
- 6) gestione delle ricevute di consegna DPI ai lavoratori;
- 7) controllo delle procedure per lo stress lavoro-correlato con il Medico Competente.

RITENUTO necessario, quindi, procedere alla nomina di un RSPP esterno che svolga i compiti previsti dall'art. 33 del D.lgs. 81/2008, nonché una serie di servizi formativi e di assistenza che garantiscano la piena rispondenza dell'Ente alla normativa vigente in materia per il periodo 2025 – 2027 ;

RILEVATO che il sopra citato affidamento di servizi a soggetto esterno è un incarico non rientrante nelle fattispecie di cui all'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., bensì, per la propria continuità e obbligatorietà di legge, deve essere inquadrato giuridicamente in quelle disciplinate dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) in quanto riconducibile nella nozione di appalto di servizi;

DATO ATTO dell'effettuazione delle opportune indagini di mercato all'uopo eseguite;

VISTA l'offerta tecnico / economica presentata dal professionista Dr. VITANTONIO CHIARELLA con sede legale in Ascoli Piceno in Via Candido Augusto Vecchi n. 3 (P.IVA: 02342800444 - C.F.: CHRVNT78D28H926W);



PRECISATO che nella documentazione amministrativa allegata all'offerta si evince che il Dr. VITANTONIO CHIARELLA è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 32 per l'assunzione dell'incarico di RSPP, nonché di una serie di abilitazione e qualifiche tecniche che lo rendono idoneo all'affidamento del complesso dei servizi richiesti;

DATO ATTO che l'importo complessivo richiesto per il triennio, pari ad € 2.100,00 + IVA (€ 700,00 + IVA annui), è da ritenersi congruo ed in linea con i prezzi di mercato, rispetto alla qualità e completezza dei servizi offerti;

TENUTO CONTO che il costo complessivo per l'acquisizione dei servizi in argomento trova la sufficiente copertura nel budget per l'anno 2025 e nel budget;

RITENUTO di dover impegnare, a valere sui rispettivi budget di gestione assegnati per ciascun esercizio finanziario, le somme necessarie a procedere all'affidamento della fornitura di cui trattasi l'intera durata del contratto;

VISTO l'art.50, comma 1) lettera b del D.Lgs.n.36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici) in merito alle modalità di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00 che prevede che la stazione appaltante possa procedere all'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici;

DATO ATTO che l'affidamento in argomento, in ragione del suo valore complessivo inferiore ad € 5.000 + IVA, e pertanto:

- risulta compreso nella soglia di cui nella soglia di cui all'art.50, comma 1, lett.b) del D.Lgs.n.36/2023 e, pertanto, è possibile procedere mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II e del principio di rotazione;
- non sussiste l'obbligo di utilizzo degli strumenti telematici di acquisto come previsto dall'art.1, comma 450 della Legge n. 296/2006 e s.m.i., modificato dal comma 130 dell'art.1 della Legge n.145/2018;
- è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione ai sensi del 6° comma dell'art.49 del D.Lgs.n.36/2023;

CONSIDERATO che sono stati disposti accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti ex art. 94 e 95 D.lgs. 36/2023 dell'operatore economico individuato per l'affidamento di cui sopra, mediante la seguente documentazione acquisita e mantenuta agli atti di questa direzione:

- Verifica, in ordine ai requisiti generali (regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per le attività in argomento);
- Regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva – richiesta INAIL del 13/12/2024 (annullata in quanto il codice fiscale non risulta presente negli archivi dell'Istituto);

RITENUTO che le funzioni di Responsabile unico del progetto e di Responsabile della fase di affidamento ed esecuzione del contratto di cui all'art. 15 del D.lgs. 36/2023 siano svolte dal sottoscritto, il quale, ai sensi dell'art. 16 del citato Decreto:

- non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;
- non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

RICHIAMATE le disposizioni contenute nella Legge n. 136/2010, art. 3 e nella Legge n. 217 / 2010 art. 6, commi 1 e 2, in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari;

PRECISATO che il codice CIG, attribuito dall' ANAC è B4D25D7700 ;



PRECISATO che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1 e 2, D.lgs. 36/2023 ed ha valore, oltre che dispositivo, anche contrattuale mediante lo scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale previsto dall'art. 18 del medesimo D.lgs.;

DETERMINA

RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

AUTORIZZARE l'affidamento dei servizi globali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e assunzione triennale del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno (RSPP) dell'Automobile Club Pescara, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 81/2008, per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2027, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, al Dr. VITANTONIO CHIARELLA con sede legale in Ascoli Piceno in Via Candido Augusto Vecchi n. 3 (P.IVA: 02342800444 - C.F.: CHRVNT78D28H926W), per l'importo complessivo di € 2.100,00 + IVA.

DISPORRE che il presente provvedimento abbia valore, oltre che dispositivo, anche contrattuale (secondo quanto previsto dall'art. 18 del D. Lgs. 36/2023) e che il Dr. VITANTONIO CHIARELLA con la sottoscrizione della presente accetta l'incarico di RSPP, ai sensi dell'art. 31 e seguenti del D.lgs. 81/2008, e si impegna allo svolgimento di tutte le attività necessarie e consequenziali all'incarico;

STABILIRE la possibilità per l'Ente di risolvere il contratto di affidamento in parola anche prima della scadenza concordata (31 dicembre 2027) a semplice discrezione dell'Automobile Club Pescara o qualora dovessero venire meno le condizioni che ne hanno determinato l'esternalizzazione dei servizi in parola. In tal caso, il presente contratto si risolve senza possibilità di ristoro e/o penale, riconoscendo al Dr. VITANTONIO CHIARELLA un compenso proporzionale ai mesi di servizio reso;

IMPUTARE la spesa di cui trattasi nel corrispondente sottoconto di pertinenza a valere sui rispettivi budget di gestione assegnati per ciascun esercizio finanziario;

PRECISARE che contratto in argomento decade ed è risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal *"Codice di comportamento dell'Automobile Club Pescara"*;

DARE ATTO che il CIG attribuito dall'ANAC alla presente procedura di acquisto è B4D25D7700 e che le funzioni di Responsabile unico del progetto e di Responsabile della fase di affidamento ed esecuzione del contratto di cui all'15 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. sono svolte dalla sottoscritta. A tale ultimo proposito, l'sottoscritta dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, per quanto a propria conoscenza ai fini del presente affidamento e sulla base della documentazione della procedura:

- che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
- di astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 16 del Codice dei contratti pubblici, dall'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del c.p.c. e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'assunzione del provvedimento.

DARE ATTO del rispetto delle misure preventive previste dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Automobile Club Pescara;

PRECISARE che il Dr. VITANTONIO CHIARELLA si assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010, impegnandosi a tal fine al loro puntuale rispetto.



DISPORRE che l'Ufficio assicuri il pieno rispetto della normativa sopra citata, evidenziando che i pagamenti verranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario, presso l'Istituto di credito e sul conto corrente su cui può operare il suo legale rappresentante sottoscrittore del presente atto, indicato dal Dr. VITANTONIO CHIARELLA, con apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000. A tal proposito l'Ufficio attiverà le procedure connesse al reperimento della "dichiarazione" di cui all'art. 3 della legge 136/2010, nei termini imposti dalla legge dandone formale comunicazione alla ditta interessata;

AUTORIZZARE l'Ufficio a liquidare e pagare quanto dovuto, a presentazione di regolare fattura, ed entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, previa verifica sulla regolare fornitura da parte del soggetto incaricato e acquisizione del Documento Unico di Regolarità contributiva, evidenziando la necessità di riportare il codice CIG: **B4D25D7700** su ogni documento contabile;

PRECISARE inoltre che la piena operatività ed efficacia della presente determina è subordinata all'acquisizione dei seguenti atti:

1. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000;
2. patto d'integrità;
3. copia della presente determina firmata per formale accettazione contrattuale.

DISPORRE, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 36/2023, la pubblicazione della presente determina sul sito web dell'Ente www.pescara.aci.it nelle sezioni di pertinenza, conformemente agli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza.

IL DIRETTORE
Barbara Falcinelli

Per presa visione e accettazione

Luogo e data

Il professionista affidatario **"Dr. VITANTONIO CHIARELLA"**

.....
(timbro e firma)